

Condizioni Generali di Vendita

di Alpitronic S.r.l.
Versione di agosto 2026

1. Definizioni

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "Condizioni Generali") contengono le condizioni contrattuali che regolano il processo di ordinazione e l'eventuale conclusione di un contratto di compravendita di uno o più **Prodotti** e **Servizi** correlati **forniti da Alpitronic S.r.l.** (il "Contratto").
- 1.2. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, il "Fornitore" è Alpitronic S.r.l. con sede legale a 39100 Bolzano, Via di Mezzo ai Piani 33, codice fiscale italiano 02632180218, partita IVA IT02632180218. **Per "Cliente" si intende** la parte che ha effettuato l'Ordine di Acquisto al **Fornitore**. Congiuntamente, **Fornitore** e **Cliente** sono definiti come le "Parti".
- 1.3. Il termine "Prodotto" si riferisce a qualsiasi bene venduto dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
- 1.4. Il termine "c.c." si riferisce alle disposizioni del Codice Civile italiano nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto.
- 1.5. Il termine "Servizio" comprende le attività **di manutenzione preventiva e correttiva** che il **Fornitore** esegue in forma accessoria ai rispettivi contratti di compravendita, come riparazioni, manutenzione a distanza (remote) o sul posto, **gestione** di pezzi di **ricambio in conformità alle Condizioni Generali di Garanzia di cui all'Allegato 1 oppure, se applicabile, a un Service Level Agreement (SLA) personalizzato**.
- 1.6. Il termine "Forza Maggiore" comprende le circostanze menzionate all'art. 18.
- 1.7. Il termine "Ordine di Acquisto" si riferisce alla richiesta formale di acquisto inviata dall'**Cliente** al Fornitore.
- 1.8. Il termine "Conferma d'Ordine" è la comunicazione formale con cui il Fornitore accetta l'Ordine di Acquisto. In assenza di tale conferma, l'Ordine di Acquisto sarà considerato nullo e privo di effetti.
- 1.9. Le "Condizioni Generali di Garanzia" (Standard Warranty Terms) definiscono l'inizio della garanzia del Prodotto, i diritti e gli obblighi **del Cliente** e del **Fornitore** durante il periodo di garanzia del Prodotto.

2. Ambito di applicazione

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i negozi giuridici conclusi dal **Fornitore** con il Cliente, **in particolare alla consegna di Prodotti e Servizi connessi**.
- 2.2. L'installazione, la messa in servizio e il collaudo del Prodotto, che sono di esclusiva responsabilità **del Cliente**, sono espressamente esclusi dall'obbligo di consegna del **Fornitore**. **L'installazione e la messa in servizio dovranno essere eseguite in conformità alla documentazione specificamente fornita per il Prodotto e da tecnici adeguatamente formati e certificati dal Fornitore.**

- 2.3.** Il **Fornitore** non sarà responsabile dell'osservanza di eventuali disposizioni normative applicabili nel luogo di installazione del Prodotto per quanto riguarda l'installazione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali qualifiche professionali obbligatorie per gli installatori, le norme di sicurezza e protezione antincendio, gli standard di protezione da emissioni sonore, l'ottenimento di autorizzazioni ufficiali di qualsiasi tipo per l'installazione e la messa in servizio del **Prodotto**. **Il Cliente è l'unico responsabile della pianificazione, progettazione e predisposizione del sito di installazione, al fine di garantire spazi adeguati, una configurazione appropriata e idonei flussi di traffico.**
- 2.4.** Deroghe alle Condizioni Generali di cui al punto **2** saranno efficaci solo se accettate per iscritto dal **Fornitore**.
- 2.5.** In assenza di un'accettazione esplicita da parte del **Fornitore**, eventuali termini e condizioni generali e speciali **del Cliente** non vincolano il **Fornitore**, anche qualora le condizioni **del Cliente** non contraddicano espressamente le presenti Condizioni Generali e, inoltre, anche nel caso in cui il **Fornitore** abbia eseguito un obbligo contrattuale o una consegna o se la validità delle condizioni **del Cliente** sia stata qualificata come inderogabile.
- 2.6.** Eventuali divieti di cessione espressi nelle condizioni generali **del Cliente**, nonché tutte le altre condizioni contrattuali relative alla cessione dei crediti, non sono vincolanti per il **Fornitore**.

3. Offerta

- 3.1.** Le offerte del **Fornitore** sono sempre soggette a modifiche senza preavviso.
- 3.2.** Tutti i documenti inerenti all'offerta non possono essere riprodotti né messi a disposizione di terzi senza il consenso del **Fornitore**. Il Fornitore può richiederne la restituzione in qualsiasi momento e tali documenti devono essere immediatamente restituiti al Fornitore qualora non venga effettuato alcun ordine.

4. Ordine di Acquisto e conclusione del contratto

- 4.1.** Se il Cliente desidera ordinare beni dal **Fornitore**, deve firmare l'offerta e le presenti Condizioni Generali e inviarle al **Fornitore**.
- 4.2.** L'Ordine di Acquisto deve contenere le seguenti informazioni:
- il tipo di Prodotto
 - la configurazione desiderata e la normativa di taratura desiderata
 - la configurazione di OCPP e l'impostazione dell'interfaccia Backend
 - la quantità di Prodotto da consegnare
 - il prezzo finale per configurazione secondo il listino prezzi/**offerta**
 - la data di consegna desiderata e, a seconda dell'Incoterm concordato, il luogo di consegna
 - i dati societari **del Cliente**
- 4.3.** Eventuali requisiti locali specifici applicabili al luogo di installazione del Prodotto dovranno essere notificati dal **Cliente** e verificati dal **Fornitore** prima della ricezione di un Ordine di

Acquisto. Il **Cliente** dovrà manlevare e tenere indenne il **Fornitore** da qualsiasi **danno diretto o indiretto derivante dall'omissione** al riguardo.

- 4.4. Il **Fornitore** verifica se le condizioni formali dell'Ordine di Acquisto **siano state rispettate**, nonché **se** la capacità di **produzione è disponibile**. Il Contratto si considera concluso quando il **Fornitore** invia la Conferma **d'Ordine** scritta, **a seguito della ricezione** dell'Ordine di Acquisto. Una accettazione tacita è esclusa.
- 4.5. Il **Fornitore** ha il diritto a posticipare l'adempimento delle obbligazioni assunte dopo aver ricevuto l'acconto di cui all'art. 12.1.
- 4.6. Le informazioni contenute in cataloghi, opuscoli e simili, così come altre dichiarazioni scritte o orali, sono rilevanti solo se espressamente citate nella Conferma d'Ordine.
- 4.7. Successive modifiche e integrazioni del contratto richiedono la conferma scritta del **Fornitore** per essere valide.
- 4.8. Un'accettazione implicita dell'Ordine di Acquisto tramite consegna dei **Prodotti** ordinati è possibile solo in caso di straordinaria urgenza. In questo caso, **il Cliente** deve inviare l'Ordine di Acquisto firmato e le Condizioni Generali firmate al **Fornitore** entro un termine ragionevole dopo la consegna.

5. Terminale di Pagamento

- 5.1. I **Prodotti** possono essere forniti con un terminale di pagamento (carta di credito, carta di debito). È esclusiva responsabilità del **Cliente** selezionare, per ciascun Prodotto, il terminale di pagamento più idoneo in base alla normativa vigente nel luogo di installazione del Prodotto e verificare se e a quali condizioni i pagamenti con carta siano consentiti o praticabili (ad esempio, limiti per i pagamenti contactless).
- 5.2. Il **Fornitore** esegue esclusivamente l'installazione hardware dei terminali di pagamento. L'attivazione e la messa in servizio di tali terminali esulano dalle responsabilità del **Fornitore** e dovranno pertanto essere effettuate dal **Cliente** e/o dal relativo fornitore di servizi scelto dal **Cliente**.

6. Normativa sulla taratura

- 6.1. Su richiesta **del Cliente**, il **Fornitore** può consegnare il Prodotto conforme alle seguenti leggi di taratura: Germania, Austria, Finlandia e Francia.
- 6.2. Il prezzo di acquisto per tale adeguamento del Prodotto è specificato nel listino prezzi.
- 6.3. È di esclusiva responsabilità **del Cliente** specificare in ogni Ordine di Acquisto la normativa di taratura richiesta. Se il **Cliente** si riferisce genericamente alla normativa sulla calibrazione per la configurazione del Prodotto, senza specificare la normativa sulla calibrazione specifica del paese di installazione, il **Fornitore** configurerà e consegnerà il Prodotto in conformità alla legge tedesca sulla taratura.
- 6.4. In ogni caso, il **Fornitore** non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti **del Cliente** o delle sue affiliate, sia nei confronti di terzi, quali utenti finali, se (i) nell'Ordine di Acquisto sia stata omessa l'indicazione della normativa sulla taratura, ma sia richiesta nel luogo di installazione del Prodotto, o (ii) sia stata indicata nell'Ordine di Acquisto una normativa sulla calibrazione specifica di un paese che non è conforme alla normativa sulla calibrazione vigente nel luogo di installazione del Prodotto. Il **Cliente** si impegna a manlevare e tenere indenne il **Fornitore** da qualsiasi pretesa a tale riguardo.

- 6.5.** Inoltre, il **Fornitore** fa presente che, in caso di un Ordine di Acquisto di un Prodotto configurato secondo la normativa sulla taratura specifica di un paese, ma successivamente installato in un paese in cui tale normativa non è applicabile, non può essere garantita la continua conformità alla legge sulla taratura ordinata, in quanto la riparazione o la sostituzione di alcuni componenti potrebbe richiedere una ricalibrazione conforme alla normativa sulla calibrazione ordinata, con l'approvazione delle autorità pubbliche competenti. Pertanto, la ricalibrazione non è possibile per il Prodotto installato in paesi in cui nessuna autorità esegue la ricalibrazione o in cui l'autorità esegue la ricalibrazione solo per i prodotti configurati secondo la legge sulla taratura del proprio paese.
- 6.6.** Di conseguenza, il **Fornitore** non sarà in alcun modo responsabile della conformità permanente del Prodotto consegnato secondo la normativa sulla taratura ordinata, se il Prodotto o i suoi componenti sono stati riparati o sostituiti.
- 6.7.** Lo stesso vale per il Prodotto che sia stato configurato in conformità a una normativa sulla taratura specifica del paese applicabile nel primo luogo di installazione, ma che successivamente viene trasferita dall'**Cliente**, dalle sue affiliate, dai suoi clienti finali o da altri terzi, per qualsiasi motivo, in un altro luogo di installazione in cui non si applica la normativa sulla taratura del primo luogo di installazione.
- 6.8.** Di conseguenza, il **Fornitore** non sarà in alcun modo responsabile della conformità permanente del Prodotto consegnata con la normativa sulla taratura ordinata se il Prodotto è stato trasferito in paesi in cui non si applica alcuna normativa sulla calibrazione o una normativa sulla calibrazione diversa da quella ordinata.
- 6.9.** Se il Cliente ordina un Prodotto senza una normativa sulla calibrazione, ma successivamente entra in vigore una normativa sulla calibrazione nel luogo di installazione del prodotto, il **Fornitore** verificherà se sia possibile adattare il Prodotto nel nuovo luogo di installazione per ottenere una conformità alla normativa sulla calibrazione specifica del paese. In ogni caso, tutti i costi derivanti da tale adeguamento saranno a carico del **Cliente**.

7. Qualità e garanzia contrattuale

- 7.1.** Il Prodotto consegnato soddisfa le condizioni **accordate** in base alla **Conferma d'Ordine e che** rispetta le norme europee relative a colonnine di ricarica per veicoli elettrici in vigore al momento della consegna. Pertanto, il Prodotto è adatto all'importazione nei paesi in cui sono accettati gli standard europei.
- 7.2.** Il **Fornitore** non è responsabile dell'osservanza di eventuali disposizioni di legge nel rispettivo luogo di installazione per quanto riguarda l'installazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prescritta qualifica professionale degli installatori, le norme di sicurezza e antincendio, gli standard di protezione sulle emissioni sonore o l'ottenimento di permessi ufficiali di qualsiasi tipo per l'installazione e la messa in servizio del Prodotto.
- 7.3.** Il Fornitore concede una garanzia contrattuale di 24 mesi, come meglio definito in Allegato 1 – Condizioni Generali di Garanzia.
- 7.4.** L'inizio della garanzia, i diritti e gli obblighi del **Cliente** e del **Fornitore** durante il periodo di garanzia sono regolati dalle **Condizioni Generali di Garanzia**. Accettando le presenti Condizioni Generali, il Cliente conferma di essere a conoscenza e di accettare le Condizioni Generali di Garanzia.
- 7.5.** Le Condizioni Generali di Garanzia di cui sopra possono essere modificate o sostituite solo mediante accordo scritto tra le Parti.

8. Modifiche Normative

- 8.1. Qualora, dopo l'emissione dell'Ordine di Acquisto ma prima della consegna dei Prodotti, intervenga una modifica della normativa applicabile, di regolamenti o di norme tecniche che incida in modo sostanziale sulla fabbricazione, sulle prestazioni o sulla conformità dei Prodotti, i Prodotti saranno consegnati in conformità agli standard applicabili al momento dell'emissione dell'Ordine di Acquisto.
- 8.2. Dopo l'installazione dei Prodotti, oppure nel caso di modifiche della normativa applicabile o dei regolamenti che entrino in vigore successivamente alla consegna dei Prodotti, il Fornitore compirà ragionevoli sforzi per valutare se i Prodotti possano essere ragionevolmente aggiornati o adeguati al fine di raggiungere o mantenere la conformità e informerà il Cliente dei risultati di tale valutazione.
- 8.3. Qualora tale aggiornamento o adeguamento sia offerto dal Fornitore, il Cliente potrà acquistarlo alle condizioni proposte dal Fornitore. Il Fornitore non avrà alcun obbligo di mantenere la conformità dei Prodotti rispetto a leggi o regolamenti modificati che divengano efficaci dopo la consegna e la Garanzia sul Prodotto si applicherà esclusivamente alla conformità rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore alla data di consegna.

9. Modifiche del Prodotto

- 9.1. Il Fornitore potrà, a propria esclusiva discrezione e prima della consegna, apportare in qualsiasi momento modifiche ai Prodotti e ai relativi componenti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche ai disegni o alle specifiche tecniche dei Prodotti, oppure sostituire i Prodotti con prodotti di progettazione più recente fabbricati dal Fornitore, a condizione che i prodotti forniti al Cliente e incorporanti tali modifiche non incidano sulla forma, sulla compatibilità o sulla funzionalità dei Prodotti consegnati rispetto ai Prodotti ordinati.

10. Servizi

- 10.1. Il **Fornitore** eseguirà i servizi previsti dalle Condizioni Generali di Garanzia per il Prodotto che rientri nell'ambito di applicazione della garanzia contrattuale.
- 10.2. Per servizi aggiuntivi o per servizi che esulano dall'ambito della garanzia contrattuale, è possibile stipulare un accordo di servizio separato (c.d. "Service Level Agreement").

11. Prezzi

- 11.1. I prezzi si considerano "franco vettore" ("FCA" o "free carrier" - Incoterms 2020) presso il luogo di produzione del **Fornitore**, al netto di IVA e altri oneri. Se vengono applicate tasse, imposte o altri oneri in relazione alla consegna, questi saranno a carico **del Cliente**.
- 11.2. Nel caso in cui l'Ordine di Acquisto si discosti dall'offerta inviata, il **Fornitore** si riserva il diritto di modificare il prezzo.
- 11.3. Il **Fornitore** si riserva la facoltà di adeguare i prezzi in caso di aumenti dei costi diretti o indiretti dopo la Conferma dell'Ordine. Nel caso in cui il Cliente non accetti la modifica, le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto.
- 11.4. In caso di ordini di servizi, il **Fornitore** eseguirà le prestazioni ritenute adeguate e fatturate sulla base dei listini prezzi di Alpitronic validi al momento della stipula del contratto o sulla base delle spese effettivamente sostenute. Ciò vale anche per i servizi e le prestazioni aggiuntivi, la cui necessità si manifesta solo durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, senza che sia necessaria una specifica comunicazione all'**Cliente**.
- 11.5. Le spese per la preparazione di offerte di riparazione o per ispezioni saranno a carico **del Cliente**.

12. Pagamento

- 12.1. A meno che nella Conferma d'Ordine non siano stati concordati altri termini di pagamento, si intendono concordati i seguenti termini di pagamento:
- 50% alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 4.4 – pagamento a consegna fattura;
 - 50% alla spedizione – pagamento a 30 giorni dalla data di fattura;
- 12.2. Tutte le fatture sono emesse e pagabili in Euro.
- 12.3. Tutte le fatture emesse dal **Fornitore** devono essere pagate entro i termini di pagamento concordati, a meno che il Cliente non comunichi per iscritto eventuali contestazioni o discrepanze entro dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento della relativa fattura. Seil Cliente solleva una contestazione scritta dopo questo periodo di 10 giorni, rimarrà valida la data di scadenza della fattura originale.
- 12.4. Il **Fornitore** può, a propria esclusiva discrezione, richiedere all'**Cliente** idonee garanzie, a spese **del Cliente** stesso, per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
- 12.5. Le fatture emesse a seguito di consegne successive o di altri accordi conclusi in aggiunta al contratto principale sono pagabili a vista (alla ricezione della fattura), indipendentemente dalle condizioni di pagamento concordate per la consegna principale.
- 12.6. I pagamenti vengono effettuati, senza alcuna detrazione, liberi da spese per l'agente di pagamento del **Fornitore** e nella valuta concordata. L'accettazione di assegni o cambiali avverrà esclusivamente a titolo di pagamento. Tutti gli interessi e le spese relative (come le spese di incasso e di sconto) saranno a carico **del Cliente**.
- 12.7. L'**Cliente** non ha il diritto di sospendere o compensare pagamenti dovuti al **Fornitore** a causa di eventuali richieste di garanzia o per altre contropretese.
- 12.8. Un pagamento si considera effettuato il giorno in cui il **Fornitore** può disporne. Il Cliente è automaticamente in mora dal momento in cui il termine di pagamento concordato è scaduto. La messa in mora non richiede una comunicazione scritta da parte del **Fornitore**.
- 12.9. Seil Cliente è in mora con un pagamento concordato o con un'altra prestazione, il **Fornitore** può, fatti salvi ulteriori diritti:
- 12.9.1. rinviare l'adempimento di uno qualsiasi dei propri obblighi fino a quando tale pagamento o altra prestazione non sia stato effettuato e richiedere una ragionevole proroga del termine di consegna;
- 12.9.2. esigere tutti i crediti derivanti da questo rapporto contrattuale o da altri rapporti contrattuali e compensare tali importi maggiorati dagli interessi dalla rispettiva data di scadenza al tasso previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/02 oltre IVA, a meno che il **Fornitore** non debba sostenere costi eccedenti tale somma;
- 12.9.3. recedere dal contratto in caso di mancato rispetto di un adeguato termine supplementare di adempimento.
- 12.10. In ogni caso, il **Fornitore** ha il diritto di addebitare le spese stragiudiziali, in particolare le spese di gestione dei solleciti e le spese legali. Le spese di recupero, tra cui le spese di sollecito e la determinazione degli interessi di mora, ammontano a 50 (cinquanta/00) Euro per ogni fattura non pagata. Tali spese sono fatturate all'**Cliente** al momento della comunicazione della prima lettera di sollecito del pagamento tardivo, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato dal **Fornitore**.

- 12.11. Eventuali sconti o bonus concessi sono subordinati al tempestivo pagamento dell'intero importo.

13. Riserva di proprietà

- 13.1. Il **Fornitore** mantiene il diritto di proprietà su tutti i Prodotti consegnati fino al completo pagamento degli importi indicati nella fattura, inclusi eventuali interessi e spese. Il Cliente cede sin d'ora al **Fornitore**, a titolo di garanzia del credito del **Fornitore** relativo al prezzo di acquisto, il proprio credito derivante dalla rivendita di Prodotti soggetti a riserva di proprietà, anche se questi sono stati lavorati, trasformati o mescolati.
- 13.2. Se il Cliente intende rivendere i beni soggetti a riserva di proprietà concedendo una dilazione del prezzo di acquisto, può disporre di tali beni solo a condizione che, contestualmente alla vendita, informi il secondo **Cliente** della cessione a titolo di garanzia o annoti la cessione nei propri registri contabili. Su richiesta, Il Cliente è tenuto a informare il **Fornitore** sia del credito ceduto sia i dati del debitore ed è tenuto a fornire tutte le informazioni e documenti necessari per il recupero del credito e a notificare la cessione al terzo debitore. In caso di pignoramento o di altre pretese da parte di terzi, Il Cliente è tenuto a segnalare il diritto di proprietà del **Fornitore** e ad informarlo immediatamente.
- 13.3. Ai fini di garantire una maggiore tutela della riserva di proprietà, il **Fornitore** ha inoltre il diritto, in qualsiasi momento, alla scadenza dei termini di pagamento contrattualmente pattuiti e previa comunicazione scritta, anche via fax o e-mail, e con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, di interrompere il funzionamento dei beni consegnati mediante opportune operazioni da remoto (remote control).

14. Consegna

- 14.1. A meno che non sia stato accordato diversamente attraverso la Conferma dell'Ordine, la consegna dei beni ordinati avverrà FCA Incoterms 2020 – presso il luogo di produzione del **Fornitore** (da comunicare alla Conferma dell'Ordine o con comunicazione separata).
- 14.2. Se la consegna da parte del **Fornitore** è stata concordata nel contratto o nella Conferma d'Ordine secondo DAP Incoterms 2020, magazzino del Cliente situato in Unione Europea, questa e l'eventuale assicurazione di trasporto richiesta dall'**Cliente** saranno addebitate separatamente. Tuttavia, l'obbligo di consegna non comprende lo scarico e lo stoccaggio del Prodotto. L'imballaggio sarà smaltito dal Cliente.
- 14.3. Il termine di consegna inizia al più tardi alle seguenti date:
- data della Conferma dell'Ordine
 - data del pervenuto pagamento ai sensi dell'art.12.1
 - data in cui il **Fornitore** riceve la garanzia da prestare prima della consegna dei Prodotti;
 - data di adempimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e di altro tipo che incombono sull'**Cliente**.
- 14.4. Autorizzazioni da parte di autorità pubbliche o di terzi per l'esportazione dei beni devono essere ottenute dall'**Cliente**. Se tali autorizzazioni non vengono ottenute in tempo, il termine di consegna viene conseguentemente prorogato. In questo caso lo stoccaggio sarà addebitato al Cliente.
- 14.5. Il **Fornitore** informerà il **Cliente**, con un ragionevole preavviso, non appena il Prodotto ordinato sarà pronta per il ritiro in fabbrica (Avviso di Consegna).
- 14.6. Il **Fornitore** ha il diritto di effettuare e fatturare consegne parziali o anticipate.

14.7. Qualora si verifichino circostanze imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle Parti, come i casi di forza maggiore ai sensi dell'art 18, che impediscano il rispetto del termine di consegna concordato, quest'ultimo sarà in ogni caso prorogato per la durata di tali circostanze. Tali circostanze danno diritto a una proroga del termine di consegna anche nel caso in cui si verifichino presso i subfornitori.

14.8. Qualora la spedizione dei Prodotti pronti per la consegna non possa essere effettuata per cause non imputabili al Fornitore, ovvero qualora il Cliente richieda il differimento della spedizione, il Fornitore avrà facoltà di depositare i Prodotti in magazzino a spese del Cliente. Ai fini dei termini di pagamento e dell'inizio del periodo di garanzia, la consegna si intenderà perfezionata alla data di immagazzinamento dei Prodotti.

15. Trasferimento del rischio e luogo di esecuzione

15.1. L'uso e il rischio vengono trasferiti all'**Cliente** al momento della consegna secondo art. 14.

15.2. Per i Servizi, il luogo di esecuzione è il luogo in cui il servizio stesso viene effettuato. Il rischio relativo ad un servizio o una prestazione parziale concordata viene trasferito all'**Cliente** al momento dell'erogazione del servizio.

16. Recesso dal contratto

16.1. Ferma qualsiasi altra disposizione contraria, Il Cliente può recedere dal contratto se si verifica un ritardo nella consegna dovuto a colpa grave da parte del **Fornitore** e solo dopo che sia trascorso senza esito un termine supplementare ragionevole fissato dall'**Cliente** per la consegna. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata.

16.2. Fatto salvo ogni altro diritto, il Fornitore ha il diritto di recedere senza preavviso dal contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- se l'esecuzione della consegna o l'inizio o la continuazione del servizio è impossibile per cause imputabili all'**Cliente** o è ulteriormente ritardata nonostante la concessione di una proroga ragionevole
- se sono sorti dubbi sulla solvibilità **del Cliente** e il Cliente non effettua un pagamento anticipato su richiesta del **Fornitore** o non fornisce adeguate garanzie prima della consegna;
- se la proroga del termine di consegna dovuta alle circostanze menzionate all'art.14.4 supera la metà del termine di consegna originariamente concordato, ma è di almeno 6 mesi.

16.3. Il recesso può essere dichiarato per i motivi sopra indicati anche in relazione ad una sola parte della prestazione ancora aperta o del servizio.

16.4. Se viene avviata una procedura di insolvenza sul patrimonio **del Cliente** o se la domanda di apertura della procedura d'insolvenza viene respinta per insufficienza di beni o di patrimonio, il **Fornitore** ha il diritto di recedere dal contratto senza concedere un termine ulteriore di adempimento.

16.5. Fermo restando il diritto del **Fornitore** al risarcimento danni, incluse le spese stragiudiziali, in caso di recesso, tutti i servizi o le prestazioni parziali già forniti saranno fatturati e dovranno essere pagati in conformità al contratto. Ciò vale anche nel caso in cui la consegna o la prestazione non sia ancora stata approvata dall'**Cliente**, nonché per le attività preparatorie svolte dal **Fornitore**. In alternativa, il **Fornitore** ha il diritto di richiedere la restituzione dei beni già consegnati.

16.6. Sono esclusi altri casi di recesso, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

17. Responsabilità del Fornitore

- 17.1.** Il **Fornitore** è responsabile per i danni ai sensi dell'art. 1490 e ss. Codice Civile, che sono state causate da dolo e colpa grave. Tuttavia, è esclusa la responsabilità per colpa lieve.
- 17.2.** I danni che il Cliente può richiedere al **Fornitore** per vizi comprovati sono limitati ai danni diretti e ad un massimo del 100 (cento) % del valore del contratto, come indicato nella Conferma dell'Ordine, con un limite massimo di € 5 milioni.
- 17.3.** In ogni caso è esclusa la responsabilità per fermi di produzione, perdita di profitto, mancato utilizzo, danni contrattuali, danni finanziari e qualsiasi altro danno economico o danno indiretto conseguente, che possa derivare da eventuali difetti o malfunzionamenti dei beni consegnati.
- 17.4.** Analogamente, nessuna responsabilità è a carico del **Fornitore** in caso di forza maggiore o di caso fortuito.
- 17.5.** In caso di rivendita o di altra cessione (anche gratuita) dei Prodotti oggetto del Contratto, Il Cliente è obbligato a includere l'esonero di responsabilità sopra menzionato e ad imporre al successivo acquirente di applicarlo nei confronti di eventuali ulteriori acquirenti. In caso di violazione di tale obbligo, Il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa e a rimborsare al **Fornitore** tutte le spese sostenute a seguito di tali richieste.
- 17.6.** In caso di mancato rispetto delle condizioni di installazione, messa in funzione e utilizzo (come quelle contenute nelle istruzioni per l'uso) o delle condizioni di omologazione ufficiali, è escluso un risarcimento dei danni e ogni conseguente responsabilità.
- 17.7.** Se sono state concordate penali contrattuali, sono escluse tutte le ulteriori pretese derivanti dallo stesso titolo.

18. Clausola di forza maggiore

- 18.1.** Per "Forza Maggiore" (Force Majeure) si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che ostacoli o impedisca ad una delle Parti di adempiere ad una o più delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto, a condizione che, e nella misura in cui, la parte colpita dall'inadempimento dimostri:
- che tale impedimento è al di fuori della sua ragionevole sfera di controllo; e
 - che l'impedimento non avrebbe potuto essere ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto; e
 - che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte interessata.
 - In assenza di prova contraria, si considera che i seguenti eventi che coinvolgono una delle Parti soddisfanno le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 del presente articolo:
 - Guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - Guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o potere usurpato, insurrezione, atti terroristici, sabotaggio o pirateria;
 - Restrizioni valutarie e di commercio (anche a causa di epidemie o pandemie), embargo, sanzioni;
 - atti ufficiali leciti o illeciti, rispetto di leggi o ordini governativi, espropriazione, confisca di opere, requisizione, nazionalizzazione;
 - Peste, epidemia, pandemia, disastro naturale o evento naturale estremo;
 - Mancanza o carenza di approvvigionamento di materie prime o lavorate;
 - Esplosione, incendio, distruzione di apparecchiature, guasto prolungato di mezzi di trasporto, telecomunicazioni, sistemi informativi o energia;

- Disordini generali del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, occupazione di fabbriche ed edifici.

18.2. La parte che invoca con successo questa clausola è liberata dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per la violazione del contratto dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere, a condizione che ciò venga notificato immediatamente. Se tale notifica non viene effettuata senza ritardo, l'esonero ha effetto dal momento in cui la notifica viene ricevuta dall'altra parte. L'altra parte può sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, se applicabile, a partire dalla data della notifica.

18.3. Se la durata del presunto impedimento ha l'effetto di privare sostanzialmente le parti di ciò che potevano ragionevolmente aspettarsi in base al contratto, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un termine ragionevole. Se l'impedimento è temporaneo, le conseguenze sopra indicate valgono solo per la durata dell'impedimento e solo nella misura in cui esso ostacola l'adempimento della parte interessata.

18.4. Salvo diverso accordo, le Parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto da una delle Parti se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni.

19. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore

19.1. Il Fornitore manterrà la titolarità esclusiva e tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il relativo firmware e software (compreso il codice sorgente), il design dell'hardware, gli schemi di cablaggio, la documentazione, i marchi, le denominazioni commerciali e i loghi del Fornitore, nonché qualsiasi altro materiale preesistente, know-how, metodo o tecnologia sviluppato o acquisito dal Fornitore prima o indipendentemente dal presente Contratto ("Background IP"). Tutti i diritti non espressamente concessi al Cliente ai sensi del presente Contratto sono espressamente riservati al Fornitore.

19.2. Se un Prodotto viene fabbricato dal **Fornitore** sulla base di indicazioni, progetti, disegni, modelli o altre specifiche fornite dal **Cliente**, Il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne il **Fornitore** da pretese sorte da qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale o diritti di autore.

19.3. I documenti esecutivi come piani, bozze e altri documenti tecnici, così come campioni, cataloghi, opuscoli, illustrazioni e simili rimangono sempre proprietà intellettuale del **Fornitore** e sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di riproduzione, imitazione, concorrenza, ecc.

19.4. Il **Fornitore** concede al **Cliente** e, se del caso, alle sue società affiliate e/o agli utenti finali, un diritto non esclusivo, illimitato, mondiale e gratuito di utilizzare il software esclusivamente in relazione ai Prodotti. Il Cliente si asterrà dall'effettuare attività di reverse engineering e non potrà decompilare, disassemblare, alterare o modificare il software. È espressamente escluso il trasferimento o la cessione d'uso del codice sorgente.

20. Protezione dei dati e riservatezza

20.1. L'**Cliente** riconosce e accetta che il Fornitore possa trattare, elaborare e utilizzare i dati dei dispositivi per l'esecuzione del Contratto e per l'ottimizzazione dei Prodotti, il suo ulteriore sviluppo e il monitoraggio dei Prodotti. Il Fornitore tratta i dati in conformità al Regolamento di europeo sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 dell'aprile 2016. Il Cliente viene informato che il titolare del trattamento dei dati è il Fornitore e che i dati **del Cliente** saranno trattati e/o condivisi con terzi in relazione all'esecuzione del Contratto in conformità al suddetto standard

legale. Il Cliente può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. Il **Cliente** può trovare l'informativa completa sulla privacy di Alpitronic S.r.l. su: www.alpitronic.it

- 20.2.** Le Parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni che possono essere derivate o ottenute in base al contratto o che possono entrare in possesso **del Cliente** o di uno qualsiasi dei suoi dipendenti, partner, agenti o subappaltatori e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire che tutte queste informazioni siano mantenute riservate dall'**Cliente**, dai suoi dipendenti, partner, agenti o subappaltatori.

21. Miscellanee

- 21.1.** Se singole disposizioni del contratto sono o diventano invalide, la validità delle restanti disposizioni non viene compromessa. La disposizione non valida è sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo previsto.

22. Perizia contrattuale

- 22.1.** Le Parti convengono che qualsiasi decisione in merito a questioni puramente tecniche sarà presa da un perito designato dalla Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bolzano, a norma del regolamento della procedura di perizia, con efficacia vincolante fra le stesse.

23. Foro competente e diritto applicabile

- 23.1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in merito alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà demandata, a norma del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla Camera Arbitrale stessa. La decisione è inappellabile e sarà formulata da un Collegio Arbitrale, composto di tre Arbitri, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera Arbitrale. La lingua del procedimento è la lingua italiana.
- 23.2.** Per la designazione del Collegio arbitrale, le Parti fanno espresso riferimento agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento Arbitrale.
- 23.3.** Il contratto sarà regolato dalla legge italiana, con esplicita esclusione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

24. Allegati

Allegato 1 - Standard Warranty Terms

Cliente

Data

Nome

Posizione

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto attentamente, compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole:

- 2 Ambito di Applicazione (limitazione delle eccezioni)
- 4 Ordine di Acquisto e conclusione del contratto (limitazione dei rimedi)
- 6 Normativa sulla taratura (limitazione della responsabilità)
- 7 Qualità e Garanzia contrattuale (limitazione della garanzia)
- 11 Prezzi (limitazione dei rimedi)
- 12 Pagamento (limitazione dei rimedi)
- 13 Riserva della proprietà (limitazione della libertà contrattuale nei confronti di terzi)
- 14 Consegna (estensione dei termini di consegna e consegna presunta)
- 15 Trasferimento del rischio e luogo di esecuzione (limitazione dei rimedi e della responsabilità)
- 16 Recesso dal contratto (limitazione delle eccezioni)
- 17 Responsabilità del Fornitore (limitazione della responsabilità)
- 18 Clausola di Forza Maggiore (esonero dall'adempimento)
- 22 Perizia tecnica vincolante (accordo sulla perizia arbitrale)
- 23 Foro competente e diritto applicabile (accordo sulla competenza giurisdizionale)

Nome

Posizione

Firma